



STATUTO

«COMITATO FESTEGGIAMENTI SAN FAMIANO CLASSI 1976-2001 APS»

Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore

(Statuto adeguato al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore)

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

1. È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito il "Codice" o "CTS"), avente la denominazione: **«Comitato Festeggiamenti San Famiano Classi 1976-2001 Associazione di Promozione Sociale»**, in breve denominabile anche come **«Comitato Festeggiamenti San Famiano Classi 1976-2001 APS»** (di seguito "Associazione").
2. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito "RUNTS"), l'Associazione potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo APS, nonché la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Sino a tale iscrizione, l'uso di tali locuzioni e acronimi non è consentito.
3. L'Associazione intende iscriversi nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del RUNTS, ai sensi degli artt. 35 e seguenti del CTS.

Articolo 2 – Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Gallese (VT), in Strada Pozzaccio n. 3 – CAP 01035. L'Associazione può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero per il raggiungimento dei propri scopi sociali.
2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3 – Oggetto, finalità e attività di interesse generale

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale, e persegue, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale consistenti nel definire, programmare e organizzare manifestazioni, eventi, sagre, cerimonie e attività in onore del Santo Patrono della città di Gallese «San Famiano», collaborando nel rispetto del programma delle Autorità religiose per il buon esito delle manifestazioni, e nel promuovere l'aggregazione sociale, culturale, ricreativa e sportiva della comunità di Gallese, con particolare riferimento alle classi 1976 e 2001 e agli associati che condividano tali finalità.
2. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del CTS:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, attuata in particolare attraverso: organizzazione e gestione dei festeggiamenti in onore di San Famiano; sagre, fiere, spettacoli musicali, teatrali, eventi ricreativi e di intrattenimento; iniziative di promozione del territorio gallesano e del suo patrimonio culturale, storico e religioso; pubblicazioni, materiale divulgativo e promozionale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, limitatamente all'organizzazione di pellegrinaggi, processioni, gite, soggiorni e partecipazione collettiva degli associati a manifestazioni religiose e culturali, anche in collaborazione con le Autorità religiose;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, limitatamente all'organizzazione di tornei, gare, manifestazioni e attività ludico-sportive nell'ambito dei festeggiamenti e degli eventi associativi, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e da Sport e Salute S.p.A. e con altri soggetti del Terzo Settore;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, attuata in particolare attraverso devoluzione di parte dei proventi delle manifestazioni a finalità di solidarietà sociale e di sostegno alla comunità locale.

3. L'Associazione, nell'esercizio della propria attività, può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie: aderire ad altre associazioni e reti associative, anche affiliandosi a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI; stipulare accordi con organizzazioni ed enti pubblici e privati; finanziare attività esterne o progetti coerenti con le finalità statutarie; richiedere e ottenere contributi da enti privati e pubblici; partecipare a bandi pubblici e/o privati. In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà in particolare:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c) compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

d) esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi.

4. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dall'art. 6 del Codice e dai relativi decreti attuativi vigenti, tra cui in particolare le seguenti: somministrazione di alimenti e bevande in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Associazione; commercio, nelle forme previste dalla legge, di prodotti, gadget e oggettistica riportanti il logo dell'Associazione o inerenti i festeggiamenti; effettuazione di pubblicità e sponsorizzazioni; gestione di lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza nei limiti di legge. La concreta individuazione delle attività diverse esercitabili è demandata al Consiglio Direttivo, nel rispetto dei limiti e criteri di legge. Tali attività sono rendicontate separatamente rispetto a quelle di interesse generale.

Articolo 4 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applicano in ogni caso i criteri di cui all'art. 8, comma 3, del CTS.

4. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; proventi da attività di raccolta fondi; proventi derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice e relative disposizioni attuative.

5. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa minima da versarsi all'atto dell'adesione e per il rinnovo annuale. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento della quota associativa annuale.

6. Le quote associative non sono trasmissibili, né rivalutabili, né rimborsabili in alcun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, estinzione, recesso o esclusione dell'associato.

Articolo 5 – Associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale, altri enti del Terzo Settore o comunque enti senza scopo di lucro, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 35 del CTS.

2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.



3. Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del RUNTS e integrare il numero entro un anno, decorso il quale, in mancanza, si procederà alla cancellazione dal RUNTS, salvo richiesta di iscrizione in altra sezione del medesimo.
4. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri. Nel caso di associati minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, i diritti riconosciuti agli associati sono esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare.
5. Lo status di associato è a tempo indeterminato. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
6. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando i propri dati identificativi, dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi ad approvarne ed osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti, e fornendo prova dell'avvenuto versamento della quota associativa.
7. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, motivandola; entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, l'istante può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, in occasione della successiva convocazione, ai sensi dell'art. 23 del Codice.
8. L'associato può sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare in corso, purché sia effettuato almeno tre mesi prima.
9. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione, può essere escluso previa delibera dell'Assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.
10. In caso di mancato pagamento della quota associativa per più di un anno, l'associato moroso può essere escluso con delibera dell'Assemblea e mediante cancellazione dal libro associati, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.
11. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, per qualsiasi causa, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6 – Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri. Laddove l'associato sia soggetto diverso dalla persona fisica, i diritti associativi sono esercitati per il tramite del legale rappresentante o soggetto da esso delegato.
2. Gli associati, in particolare, hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;



- esaminare i libri sociali, secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente Statuto;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- concorrere all'elaborazione del programma di attività e approvarlo;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS.

3. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – Volontari e attività di volontariato

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. Il volontario, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

5. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità semplificata di rimborso, nei limiti previsti dalla legge.

6. I volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

7. L'Associazione iscrive in un apposito registro, vidimato secondo le modalità di legge, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.



Articolo 8 – Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati, ai sensi dell'art. 36 del CTS.

2. Le retribuzioni e i compensi corrisposti a qualsiasi soggetto coinvolto nell'attività dell'Associazione sono fissati nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del CTS.

Articolo 9 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- **il Segretario e il Tesoriere;**
- l'Organo di controllo e l'Organo di revisione legale dei conti, ove obbligatori per legge ovvero qualora nominati facoltativamente.

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, laddove nominati.

3. È vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

4. Gli organi dell'Associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

5. L'Associazione può istituire, in via facoltativa e con funzione consultiva e di supporto al Consiglio Direttivo, un Collegio dei Revisori interni, composto da membri eletti tra gli associati, con compiti di verifica della regolarità contabile e amministrativa interna. Tale organismo non costituisce Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS, non ha poteri di amministrazione né di rappresentanza, e non sostituisce in alcun modo l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove obbligatori. Il funzionamento del Collegio dei Revisori interni può essere disciplinato da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Articolo 10 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

2. In Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare esclusivamente da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può



rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del CTS.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione. La convocazione è inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione o successivamente comunicato; per gli associati che dichiarino di non possedere indirizzo di posta elettronica la convocazione avverrà con altro mezzo idoneo che dia garanzia di raggiungimento. La convocazione è altresì pubblicata, ove esistente, sul sito internet dell'Associazione.

4. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero su richiesta dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione, ove nominati.

5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. I verbali sono conservati presso la sede dell'Associazione e trascritti nell'apposito libro.

6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a)** nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinando anche la consistenza numerica del Consiglio Direttivo;
- b)** approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- c)** delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d)** delibera sull'esclusione degli associati;
- e)** delibera sull'eventuale richiesta di riesame promossa dall'aspirante associato in merito alla delibera di non ammissione del Consiglio Direttivo;
- f)** delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- g)** delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
- h)** delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- i)** approva gli eventuali regolamenti interni;
- j)** delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

9. L'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello Statuto è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera a maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione, scissione o devoluzione del patrimonio è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

10. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

11. Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Articolo 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri compreso tra tre e nove, inclusi il Presidente e il Vice Presidente, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno, e non possono svolgere più di tre mandati consecutivi.

4. Tra le competenze del Consiglio Direttivo rientrano:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) la predisposizione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- d) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del CTS;
- e) la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- f) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- g) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- h) la determinazione delle quote associative annuali e delle modalità di versamento;

i) l'approvazione di regolamenti interni di funzionamento, da sottoporre all'Assemblea per la ratifica;

j) il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

6. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

7. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice civile.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9. In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno o più consiglieri, ad eccezione del Presidente per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti. In ogni caso il mandato dei nuovi Consiglieri scade insieme a quello dei Consiglieri in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Consiglio Direttivo si considera interamente decaduto e il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 12 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo – al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta – l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

6. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale, da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

7. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea contestualmente al Presidente e al Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia assente o impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni; il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

8. Il Presidente può conferire procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti, anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri o fra gli associati. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del libro degli associati, del libro verbali delle Assemblee, del libro verbali del Consiglio Direttivo e del registro dei volontari.

3. Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario. È responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, nonché della regolare tenuta delle scritture contabili.

4. Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio di esercizio, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

5. L'incarico di Segretario e di Tesoriere è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo nei limiti di cui all'art. 9 del presente Statuto, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

6. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare, tra i propri membri o tra gli associati, uno o più Vice Segretari e Vice Tesorieri (o Vice Cassieri), che coadiuvano il Segretario e il Tesoriere nello svolgimento delle rispettive funzioni e li sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

Articolo 14 – Organo di controllo e Organo di revisione legale dei conti

1. L'Organo di controllo, anche in forma monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS, ovvero facoltativamente su delibera dell'Assemblea qualora questa lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

2. Nel caso di nomina obbligatoria, ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

4. Al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Tale funzione può essere esercitata anche dall'Organo di controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina. Sono rieleggibili. La carica di componente dell'Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, ove nominati, tenuti a cura degli stessi organi.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente, secondo le modalità eventualmente disciplinate da apposito regolamento interno e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 16 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio di esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del CTS. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, ovvero entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano e ne sia data motivazione nella relazione al bilancio.

3. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea presso il RUNTS nei termini di legge.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

5. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 17 – Bilancio sociale e obblighi di pubblicità e trasparenza

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del CTS, l'Associazione redige e deposita presso il RUNTS, e pubblica nel proprio sito internet, il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

2. L'Associazione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del CTS, qualora superi le soglie di legge, pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Articolo 18 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da apposita Assemblea straordinaria opportunamente convocata, che delibera anche in relazione alla procedura di liquidazione e alla nomina degli eventuali liquidatori.

2. In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 19 – Controversie e foro competente

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà preliminarmente soggetta alla procedura di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato con sede nella città in cui ha sede legale l'Associazione, scelto di comune accordo fra le parti.

2. Esperito inutilmente il tentativo di mediazione, le controversie saranno di competenza esclusiva del Foro di Viterbo. Per ogni tipologia di controversia si applica la legge italiana.

3. Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Articolo 20 – Regolamenti

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

Articolo 21 – Regime fiscale e agevolazioni

1. L'Associazione, in quanto Ente del Terzo Settore iscritto nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del RUNTS, beneficia del regime fiscale di favore previsto dal Titolo X del CTS e, in particolare, delle agevolazioni di cui all'art. 82 del medesimo Codice in materia di imposte indirette e tributi locali.

2. Ai sensi dell'art. 82, comma 3, del CTS, le modifiche statutarie aventi lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative, ivi comprese quelle finalizzate all'iscrizione nel RUNTS, sono esenti dall'imposta di registro.

3. Ai sensi dell'art. 82, comma 5, del CTS, gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico, in qualunque modo denominato, posti in essere o richiesti dall'Associazione, sono esenti dall'imposta di bollo.

4. L'Associazione adotta tutte le misure necessarie per il pieno godimento delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente, ivi inclusi gli adempimenti relativi al regime fiscale agevolato di cui agli artt. 79 e seguenti del CTS, alla disciplina specifica per le APS di cui all'art. 85 del CTS, ai regimi forfetari opzionali di cui agli artt. 80 e 86 del CTS, e ad ogni altra agevolazione applicabile in ragione della natura associativa e dell'attività svolta.

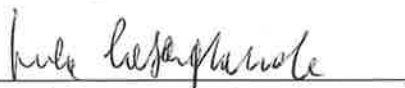
Articolo 22 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano le norme del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile in materia di enti del Libro I e, in subordine, le norme contenute nel Libro V del Codice civile.

Gallese (VT), li 23 maggio 2026

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente: Casagrande Luca



Il Vice Presidente: Calamanti Letizia



La Segretaria: Piersanti Emanuela



La Tesoriera: Fanello Fabiola



Il Consigliere: Monti Damiano



La Consigliera: Giraldo Vittoria



Il Consigliere: Cupidi Luca Luca Cupidi

Il Consigliere: Travaglini Luca Luca Travaglini

Gli ulteriori soci fondatori, per adesione e accettazione integrale del presente Statuto:

Revisore interno: Alessandri Arianna Alessandri Arianna

Revisore interno: Dezi Daniele Dezi Daniele

Revisore interno: Pallozzi Alice Alice Pallozzi

Il Socio: Achilli Giancarlo Achilli Giancarlo

Il Socio: Casali Fernando Casali Fernando

Il Socio: Cassetti Francesco Cassetti Francesco

Il Socio: Cicuto Leonardo Cicuto Leonardo

La Socia: Ciula Melissa Ciula Melissa

La Socia: De Carolis Anastasia De Carolis Anastasia

Il Socio: ~~Durastanti~~ Massimo Durastanti Massimo

Il Socio: Grilli Giorgio Grilli Giorgio

La Socia: Guazzoni Giulia Guazzoni Giulia

La Socia: Lucci Roberta Lucci Roberta

Il Socio: Marani Daniele Marani Daniele

Il Socio: Marchetti Luca Marchetti Luca

Il Socio: Pallozzi David Pallozzi David

Il Socio: Parrocchini Giacomo Parrocchini Giacomo

Il Socio: Porri Andrea Porri Andrea

Il Socio: Quattrini Christian Quattrini Christian

La Socia: Rita Patrizia Rita Patrizia

Il Socio: Romanelli Fabio Romanelli Fabio

La Socia: Scopelliti Valeria Scopelliti Valeria

La Socia: Stinchelli Asia Stinchelli Asia

